



TRIBUNALE DI MONZA
Il Presidente

Prot. 1250 | 2018

Spett.le Redazione Le Iene
Presso R.T.I. s.p.a.

Monza, 24 aprile 2018

Oggetto: Chiarimenti vicenda giudiziaria sig. Sergio Bramini

Con riferimento a notizie e giudizi espressi su organi di comunicazione circa la vicenda giudiziaria inerente il sig. Sergio Bramini, e ad integrazione di quanto già portato alla vostra attenzione nella nota del 6.4.2018, ritengo necessario, per garantire completa e adeguata informazione sulla vicenda, evidenziare i riscontrati profili che caratterizzano le procedure pendenti rispettivamente presso il Tribunale di Milano e il Tribunale di Monza, quali acquisiti presso i due uffici.

Pende avanti il Tribunale di Milano dal 2011 il fallimento di ICOM Milano s.r.l. in liquid., società di capitali facente capo al sig. Sergio Bramini e di cui lo stesso era amministratore (non si tratta di fallimento personale del sig. Bramini).

Avanti al Tribunale di Monza pende dal 2013 il giudizio di pignoramento della casa in Monza nella titolarità della moglie separata, cui Sergio Bramini trasferiva la proprietà in sede di separazione consensuale poco prima del fallimento.

Il pignoramento è stato autonomamente azionato da una Banca, cui Bramini nel 2001 aveva concesso ipoteca sulla casa a garanzia di mutuo in favore della ICOM, successivamente non più restituito, garanzia che dà diritto al creditore di agire direttamente sul bene ipotecato.

L'esecuzione immobiliare concerne anche credito del Fallimento ICOM di € 200.000 nei confronti di Bramini personalmente, in forza di transazione esecutiva del 2014 - proposta dallo stesso Bramini e poi inadempita e tuttora contestata - a definizione di giudizio promosso dal Fallimento nei confronti dello stesso per assunte responsabilità come amministratore (per realizzare tale credito il Fallimento è intervenuto nel pignoramento immobiliare).

La procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Monza si svolge in applicazione di normativa vigente che, a fronte di crediti impagati, consente di agire esecutivamente sui beni mobili e immobili dei debitori, prevedendo la liberazione dell'immobile pignorato anche prima della vendita. Si evidenzia che il divieto di soggio dalla "prima" casa può valere solamente quando a procedere sia Equitalia (oggi Agenzia Entrate Riscossione), mentre nel caso del sig. Bramini si tratta di procedura esecutiva ordinaria (azionata da una Banca, con intervento del Fallimento).

Nello specifico si sta procedendo ad azione di soggio del sig. Bramini e della sua famiglia dalla casa di Monza, in quanto, dopo iniziale impegno a consentire le visite di persone interessate all'acquisto, c'è stata un'attività ostruzionistica dello stesso ad ogni iniziativa in tal

senso. Una sola persona sinora è riuscita a visitare l'immobile; l'unica asta celebrata è andata quindi deserta per mancanza di offerte. Non si contano le diffide e intimazioni a non procedere oltre, quali inviate dal legale del Bramini al custode giudiziario negli ultimi sei mesi.

Questo Ufficio non è di certo insensibile al dramma che investe le famiglie, tutte le famiglie, e sono circa 1.000 ogni anno coinvolte nelle procedure esecutive immobiliari di questo Tribunale, costrette ad uscire dalle proprie case: tale problema non può essere posto a carico del Tribunale, che deve applicare la legge senza trattamenti preferenziali, ciò pur comprendendosi la vicenda umana del sig. Bramini e della sua famiglia.

Per quanto emerge dagli atti delle procedure, va peraltro osservato che, se vengono prospettati da parte del già amministratore di ICOM consistenti crediti della società prima del fallimento (circa € 4 milioni), emerge anche che sono crediti vantati verso enti locali (non verso l'amministrazione statale), come tali non immediatamente compensabili con debiti della fallita verso lo Stato, crediti allo stato accertati nell'ordine della metà, in quanto in parte già ceduti a creditori di Icom prima del fallimento, in parte oggetto di contestazione, in parte accertati giudizialmente come inesistenti, profilandosi in termini inferiori al passivo fallimentare (nell'ordine di € 3.500.000). Va detto che l'accertamento di crediti e debiti è rimesso al Tribunale fallimentare di Milano e non già al giudice di Monza, cui non compete alcun ambito di intervento in proposito.

In ogni caso tali crediti sono inidonei a paralizzare l'azione di esecuzione in corso, ove confluiscono le pretese della banca mutuante, che agisce sull'immobile in forza di ipoteca, e quelle del Fallimento, creditore del sig. Bramini personalmente. Nè compete alla magistratura trovare soluzioni innovative rispetto al mancato pagamento delle somme dovute dagli enti pubblici, in quanto non ne ha i poteri.

Quanto all'asserita violazione dell'art.68 della Costituzione, in riferimento a iniziativa di senatore di porre nell'abitazione oggetto di esecuzione il suo ufficio parlamentare sul territorio, va detto – come già diffusamente argomentato dal giudice del procedimento - che la norma costituzionale prevede preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza solo per l'esecuzione di perquisizione personale o domiciliare, di arresto, o di provvedimento altrimenti privativo della libertà personale, quale non può ritenersi un provvedimento civile di esecuzione su beni mobili o immobili, in applicazione di norme dello Stato.

Non può pertanto che esprimersi forte preoccupazione per condotte di contrasto all'azione giudiziaria fatte proprie anche da chi riveste alte cariche istituzionali, con valenza delegittimante nei confronti dei giudici, tenuti ad applicare normative indefettibili, il cui avvio è rimesso all'iniziativa del creditore e in funzione della prevista tutela giuridica della sua posizione.

Il Presidente del Tribunale
Laura Cosentini

